

del territorio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta i regolamenti di attuazione delle presenti disposizioni, stabilendo le misure dei contributi ed i requisiti che i soggetti competenti devono soddisfare per poterli ottenere.

4. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si fa fronte utilizzando le medesime modalità di copertura recate dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente al finanziamento delle spese per interventi nel settore ambientale di cui all'ultimo periodo dello stesso articolo 1.

30. 012. La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

« ART. 30-bis

(Disposizioni in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti).

1. Al personale avente diritto alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, che abbia presentato domanda di pensionamento e sia cessato dal servizio nell'arco di tempo dal 29 gennaio 1983 al 2 novembre 1985 viene corrisposto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale nella stessa misura e con gli stessi futuri aumenti percentuali di quella erogata al personale che nello stesso periodo di tempo è stato dispensato dal servizio per incapacità o destituito.

2. Il personale di cui al precedente comma non ha diritto a percepire come arretrati le somme trattenute in applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 ».

Compensazioni Gruppo DS

30. 0. 27. Guerzoni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

« Quanto previsto dall'articolo 80, comma 2, della legge 388/00 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità è esteso a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge sull'handicap 104/92 ».

Conseguentemente variare alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli importi come segue:

2002: — 500 mila euro.

30. 0. 29. Lumia, Bolognesi, Cossutta, Bindi, Battaglia, Finocchiaro Fidelbo, Enzo Bianco, Bortone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge 388/00 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge sull'handicap 104/92.

Compensazioni Comunisti Italiani

30. 0. 30. Cossutta, Pistone, Battaglia, Giacco.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire l'articolo 30-bis:

« Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro ».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani

30. 0. 32. Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 introdurre il seguente:

ART. 30-bis.

(Fondo speciale di rotazione per Enti non Profit).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è istituito il Fondo di rotazione per Enti non profit. Possono accedervi i soggetti del Terzo settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1 lettera *b*) che, avendo vinto una gara o avendo avuto in affidamento la gestione di un progetto, attività o servizio da parte di un Ente pubblico, abbiano la necessità di avvalersi di un'anticipazione sull'erogazione del finanziamento.

2. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, istituisce una Commissione che amministri il Fondo ove sono rappresentati, con pari dignità, i rappresentanti degli Enti conferenti e i rappresentanti del Forum del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1 lettera *b*).

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa carico il Fondo nazionale per le Politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000 n. 328, le Fondazioni Bancarie, Regioni, Province e Comuni, in misura da stabilire con apposito regolamento emanato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

30. 0. 33. Bolognesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 introdurre il seguente:

ART. 30-bis.

(Fondo speciale per la solidarietà alle famiglie per l'adozione internazionale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è istituito il Fondo speciale di solidarietà alle famiglie per l'adozione internazionale. Possono accedervi tutte le coppie che producano la documentazione da parte dell'Ente autorizzato dell'avvenuto abbinamento per l'adozione di minori stranieri, secondo le procedure previste dalle leggi n. 184 del 1983 e successive modificazioni. Il Fondo servirà per anticipare almeno il 50 per cento delle spese sostenute.

2. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto da emanare di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e di intesa con la Commissione per le adozioni internazionali entro

90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con apposito regolamento le modalità di accesso al fondo, i tempi di erogazione e di rimborso del finanziamento da parte delle coppie.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250 milioni di euro miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si fa carico il Fondo nazionale per le Politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre n. 328.

Conseguentemente variare la Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli importi dovuti.

30. 0. 34. Bolognesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Disposizioni in materia di ONLUS).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 469, al comma 2 dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

b-bis) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.

30. 0. 43. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:

« La spesa di assistenza personale necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, riconosciuta, prima del cinquantacinquesimo anno di

età, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1999, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della medesima legge, o equipollente riconoscimento di altre commissioni mediche pubbliche, sono interamente deducibili dal reddito complessivo sia dalla persona interessata sia dai soggetti obbligati di cui all'articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.

L'agevolazione si applica soltanto nel caso che il contribuente dimostri che le spese sono regolarmente a carico e indichi gli estremi del rapporto contrattuale nel percipiente ».

Conseguentemente alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze variare gli importi come segue:

2002: — 1,5 milioni di euro;

2003: — 1,5 milioni di euro;

2004: — 1,5 milioni di euro.

30. 0. 35. Giacco, Battaglia, Di Sario D'Antona.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:

Con proprio decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministro della Salute, è autorizzato a fissare le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, all'organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell'idoneità alla guida delle persone con disabilità. Il medesimo decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento periodico della qualità del servizio ».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1 alla Tabella A relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000.

30. 0. 36. Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Ruzzante, Lucà, Bolognesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1997 n. 449).

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: « 2.000 centimetri cubici » sono sostituite con le seguenti: « 2.500 centimetri cubici ».

Compensazione Gruppo AN.

30. 0. 57. Porcu.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:

Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina ».

30. 0. 38. Giacco, Battaglia, Turco, Lucà, Zanotti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:

« Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili ed dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettuale o psichica per-

manente, non interdette né inabilite, possono allegare agli atti sopraccitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma ».

30. 0. 39. Giacco, Battaglia, Zanotti, Ruzzante, Di Serio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 413.17 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. L'importo dell'assegno di cui ai commi 8,9,11,12, 13, articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio 2002, è elevato da lire tre milioni a 2.324,06 euro. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

E di conseguenza all'articolo , comma 2, le parole « al 4 per cento » e « al 2 per cento » sono sostituite rispettivamente con la parole: « al 5 per cento » e « al 3 per cento ».

30. 0. 40. Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti, Giacco, Ruzzante, Bolognesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 413.17 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. L'importo dell'assegno di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13, articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire tre milioni a 2.324,06 euro. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente.

Compensazione gruppo Ulivo

30. 0. 42. Lucà.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, è elevato da 200.000 lire mensili per 13 mensilità a 154, 37 euro per 13 mensilità.

E di conseguenza alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e finanze:

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

e alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

30. 0. 41. Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti, Giacco, Ruzzante, Bolognesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifica alla legge 26 marzo 2001 n. 151).

All'articolo 42, comma 5, primo periodo, della legge 26 marzo 2001, n. 151 sono soppresse le seguenti parole: « da almeno cinque anni e ».

Compensazione Gruppo AN.

30. 0. 56. Porcu.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

1. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare in via esclusiva e con adeguato impegno professionale il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla atti-

vità di cui sopra e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

Compensazione Gruppo AN.

30. 0. 58. Porcu.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85 comma 24 legge n. 388/2000 cd in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405/2001 sulla miglior informazione possibile a tu-

tela della salute pubblica, il Ministero della salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore e del Ministero della salute, secondo stanziamenti appositi.

Coseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze gli accantonamento sono così ridotti:

(milioni di euro)

2002: — 2;

2003: — 2;

2004: — 2.

30. 0. 63. Massidda.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 31.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di medicinali e vaccini, per far fronte, in caso di necessità, al terrorismo batteriologico, non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della difesa, emana entro il 31 gennaio 2002 un decreto che stabilisce, modalità e procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione, all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali e vaccini predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

31. 16. Labate, Bolognesi, Bogi, Battaglia, Petrella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.

31. 20. Maura Cossutta, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Esclusività di rapporto dei medici dipendenti).

1. Il termine del 28 febbraio 2002 previsto dall'articolo 2, comma 5, del de-

creto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge del 16 novembre 2001, è prorogato al 31 dicembre 2002.

31. 02. Parodi, Savo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. L'articolo 6 del decreto-legge del 18 settembre 2001 n. 347 è sostituito dal seguente:

« Art. 6 — 1. I livelli essenziali di assistenza sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

* **31. 013.** La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

L'articolo 6 del Decreto legge del 18 settembre 2001 n. 347 è così modificato:

« I livelli essenziali di assistenza sono adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

* **31. 020.** Bindi, Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 33.

Al comma 1, lettera a), al termine del periodo, aggiungere la seguente frase:

« Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità ».

Conseguentemente alla Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo li della legge 15 marzo 1997, n. 59: – articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 21.000;

2003: – ;

2004: – .

33. 23. Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Inammissibile per carenza di compensazione per gli anni 2003 e 2004.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, al termine, la seguente frase: Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.

33. 17. Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

33. 2. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collarini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Santori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Compensazioni gruppo AN.

33. 14. Losurdo, Fantuzzo, Franz, La Grua, Omnis, Patarino, Villani Miglietta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

33. 19. Santori, Campa, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Taborelli, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Crosetto, Zorzato, Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 è ammesso il cumulo tra redditi di lavoro e redditi di pensione.

33. 02. Zorzato.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 33-bis.

(Sostegno al lavoro a prestazione).

1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita Iva e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342, del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2002 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.

3. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di: collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applicherà una dedu-

zione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di lire 5 milioni.

4. Gli Enti e gli Istituti della Pubblica Amministrazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente, dovranno adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.

5. All'articolo 47 del TUIR, legge 917 del 1986 comma *c-bis* dopo le parole « aventi per oggetto la prestazione di attività » aggiungere le parole « che pur avendo contenuto artistico e professionale, sono svolte ».

6. Per i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997, n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, (almeno 2000 km), verrà riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo. La detrazione di 2.400.000 annui per i contribuenti fino a 60.000.000 annui, sarà proporzionata al periodo di attività prestata.

Di conseguenza alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2044: — 200.000.

33. 04. Buffo, Grandi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Sostegno al lavoro a prestazione).

1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita Iva e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2002 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.

3. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applicherà una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di lire 5 milioni.

4. Gli Enti e gli Istituti della Pubblica Amministrazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente, dovranno adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.

5. All'Articolo 47 del TUIR - Legge 917 del 1986 comma *c-bis* dopo le parole « aventi per oggetto la prestazione di attività » aggiungere le parole « che pur avendo contenuto artistico e professionale, sono svolte ».

6. Per i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, (almeno 200 km), verrà riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo. La detrazione di lire 2.400.000 annui per i contribuenti fino a lire 60.000.000 annui, sarà proporzionata al periodo di attività prestata.

Seguono compensazioni gruppo misto-verdi n. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

33. 0. 11. Bulgarelli, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

Il primo periodo del comma secondo dell'articolo 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 è sostituito dal seguente:

Sul monte contributivo previdenziale ed assicurativo di ciascun periodo di riferimento di applica una riduzione pari al 5 per cento della retribuzione imponibile.

Sono abrogati i commi 5 e 6 del medesimo articolo 29.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per gli operai dell'edilizia la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.

Anche ai benefici di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995.

33. 01. Di Teodoro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 34.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: operanti nelle regioni inserire la seguente: Abruzzo.

34. 24. Aracu.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Sardegna, inserire le seguenti: nonché nelle regioni Abruzzo e Molise.

Di conseguenza, al comma 3, dopo la parola: territori, è inserita la seguente frase: , esclusi quelli già identificati del medesimo comma 1.

34. 8. Alfano Angelino, Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Calabria e Sardegna aggiungere le seguenti: e nella provincia dell'Aquila.

34. 25. Aracu.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e si applica sulle giornate incrementate rispetto al numero di giornate dichiarate nell'anno precedente a condizione che l'incremento venga mantenuto per l'intero periodo di applicazione dello sgravio.

34. 1. Tarantino, Blasi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Il termine del 17 ottobre 2001, previsto dall'articolo 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come data ultima per il recepimento di contratti di emersione, è prorogato al 17 ottobre 2002. Entro tale data è possibile sottoscrivere nuovi accordi provinciali, rinnovare quelli già esistenti, nonché sottoscrivere verbali aziendali di recepimento. Le parti contrattuali possono rimodulare le scalette di adeguamento salariale e sanare situazioni pregresse adottando come termine ultimo del percorso di recuperare scadenze che non superino, comunque, la data del 31 dicembre 2005.

34. 7. Villani Miglietta, Lisi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. Le attività particolarmente usuranti individuate nella TAB.A di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 11.8.1993 N. 374 e successive modificazioni sono integrate come segue:

lavori svolti in impianti industriali a ciclo continuo situati nell'ambito di zone classificate ad alto rischio ambientale ai sensi della L. 8.7.1986 N. 349 e successive modifiche;

il maggiore onere per il concorso dello Stato previsto dalla legge 8.8.95 n. 335 articolo 1 commi 34-35-36-37-38 è stabilito in 37.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;

lo stanziamento previsto è conseguentemente incrementato mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento previsto dall'articolo 44 comma 2 dalla Tab. C allegata alla presente legge, alla voce.

Ministero dell'Economia e delle finanze, Legge n. 468/1978, articolo 9-ter,

« Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2002: — 37.500.000;

2003: — 37.500.000;

2004: — 37.500.000.

34. 37. Cabras, Maturandi, Carboni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

« ART. 34-bis.

1. È istituito il fondo di rotazione per la stabilizzazione dei LSU e LPU, a carico degli Enti locali. A tal fine è autorizzata la spesa di 5.164,6 euro ».

Conseguentemente compensazione P.R.C.

34. 4. Russo Spina, Giordano, Alfonso Gianni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Accelerazione delle erogazioni relative agli istituti della programmazione negoziata).

1. Ai fini di una rapida attuazione degli interventi di cui al comma 203, articolo 2 della legge 662 del 23 dicembre 1966, ammessi ad agevolazione, l'amministrazione territorialmente competente promuove un accordo di programma nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 34 del decreto legge 18 agosto 2000 numero 267. L'accordo produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, numero 616, e determina le conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici di competenza comunale, nonché ai piani territoriali di competenza regionale e provinciale. I comuni firmatari dell'accordo e interessati da varianti ur-

banistiche applicano le disposizioni di cui al punto 5, articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267.

34. 036. Nicola Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Centri per l'impiego).

1. Per la continuità del processo di innovazione del sistema di servizi all'impiego e per garantire la riforma delle politiche attive per il lavoro, funzionalità ed integrazione effettiva con la formazione professionale e l'istruzione scolastica è autorizzato uno stanziamento pluriennale di 50 milioni di Euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:

2002: — 20.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000.

34. 037. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I Patti Territoriali decretati in forza della Delibera CIPE 12 luglio 1996, con finanziamenti nazionali ed europei, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiedere il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge

n. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individuazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Compensazione Gruppo Margherita, DL'Ulivo.

34. 039. Mattarella, Burtone, Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, De Franciscis.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*), comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano affettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo I gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla mede-

sima lettera *a*) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2002, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2001 dei relativi requisiti.

Conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

34 029. Sgobio, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

È considerato lavoro occasionale quello prestato alle dipendenze del titolare di impresa agricola, non averne dipendenti assunti a tempo indeterminato e che a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente o comunque fra i parenti ed affini entro il quinto grado, ricorra per la raccolta di prodotti agricoli all'apporto di manodopera altrimenti non occupata e, comunque, da reperire fra persone non iscritte nelle liste di collocamento, ovvero nell'ambito delle seguenti categorie: casalinghe, studenti, pensionati, soggetti portatori di handicap o provenienti da centri di recupero.

34 027. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis

(Incentivi contributivi per il lavoro notturno)

1. Sulle maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per le

ore di lavoro notturno l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuta nella misura del 13,81 per cento.

2. Sulle stesse maggiorazioni è dovuto, altresì, un ulteriore contributo del 4 per cento, che potrà essere destinato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, nel limite massimo di 129.114.224,77 euro a carico degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

34 026. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Prestito d'onore).

1. Per gli anni 2002, 2003, 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno.

34. 051. Pittelli, Bianchi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Direzione centrale agricola).

È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola

con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto della Previdenza Sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.

34. 08. Santori, Campa, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Grosetto, Zonzato, Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. La normativa della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, 23 luglio 1991, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, si applica alle agenzie di viaggio e turismo e agli operatori turistici con più di 15 dipendenti fino alla data del 31 dicembre 2002. Per tali imprese, in presenza di situazioni straordinarie di difficoltà economiche, derivanti da eventi imprevedibili o di carattere internazionale, con conseguenti rilevanti problemi occupazionali, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può emanare decreti di crisi settoriale o locale, ai fini della fruizione degli interventi della cassa integrazione straordinaria.

34. 0. 59. Di Teodoro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Interventi in materia di lavori socialmente utili).

1. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8,

comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2002, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2002 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo

per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2002 verranno Utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2002. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino

regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

3. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 10 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a*) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2002, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

Compensazione gruppo Margherita D-L L'Ulivo.

34. 050. Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri,

Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Accertamenti induttivi).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2,3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

* **34. 01.** Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Santori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

(Accertamenti induttivi).

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2,3 e 5 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608."

* **34. 011.** Santori, Campa, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Crosetto, Zorzato, Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Accertamenti induttivi).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

* **34 019.** Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Inammissibile per estraneità di materia.